

## **111/20 Studente subisce atti di bullismo, è motivo per evitare la bocciatura? Sentenza**

di *Laura Biarella*

Gli atti di bullismo subiti da un'alunna, rappresentano fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, e consistente nella non ammissione alla classe successiva, tuttavia potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione, della studentessa ricorrente, all'anno successivo. Lo ha stabilito il Tar Lazio-Roma (Sez. III-bis, Sentenza 23 settembre 2019, n. 11230).

### **La vicenda**

I genitori di un'alunna di scuola media adivano il Tar chiedendo l'annullamento del verbale di scrutinio relativo al secondo pentamestre, nella parte in cui il consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, chiedendo anche il risarcimento del danno. Tali genitori avevano impugnato i provvedimenti asserendo la mancata considerazione della delicata situazione nella quale versava la minore, consistita nella sostanziale mancata:

- attuazione del piano didattico personalizzato,
- attuazione di una programmazione di tempi più lunghi,
- comunicazione alla famiglia,
- attuazione di intervento in ordine agli atti di bullismo.

### **Il peso delle 7 insufficienze**

Per i giudici le censure proposte dai ricorrenti non sono idonee a invalidare gli atti impugnati, anche considerato che l'alunna, nello scrutinio finale, ha ricevuto 7 insufficienze. Nonostante le misure dispensative e compensative stabilite nel P.D.P., nonostante i recuperi curricolari effettuati, nel verbale si era rilevato:

- numerose e gravi insufficienze dovute a scarso impegno,
- metodo totalmente inadeguato,
- demotivazione,
- partecipazione quasi inesistente alle attività didattiche,
- nessuna evidenza di miglioramento rispetto alla situazione di partenza,
- lacune pregresse non colmate durante l'anno e per le quali non sarebbe stato possibile affrontare con profitto l'anno successivo,
- non raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento in diverse discipline, elaborati e fissati nel PTOF.

Nella motivazione del giudizio finale era stato precisato che l'alunna:

- aveva partecipato in modo discontinuo alle attività proposte,
- aveva mostrato un impegno scarso,
- era in possesso di un metodo poco strutturato,
- nel pentasemestre aveva evidenziato progressi di apprendimento insufficienti.

### **La mancata attivazione delle attività di recupero**

Il Tar (Lazio – Roma, Sez. III-bis, Sentenza 23 settembre 2019| n. 11230), nel rigettare il ricorso, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Tar Puglia, Lecce, n. 252/2015) secondo cui l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto

che esso si basa esclusivamente (senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo”) sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo.

### **La valutazione degli atti di bullismo subiti dall’alunna**

Alle stesse conclusioni il Tar è pervenuto anche con riferimento agli atti di bullismo, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, tuttavia potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l’ammissione della ricorrente all’anno successivo. In ogni caso, la motivazione e il giudizio proposto, fanno espresso riferimento alle misure dispensative e compensative stabilite, che sono quindi state valutate dalla scuola nella formulazione del giudizio e, quindi, nell’adattare il metro di valutazione utilizzato alla condizione dell’alunna.

### **La mancanza del danno**

La domanda risarcitoria è stata rigettata, in quanto, nella fattispecie, mancava:

- un’adeguata allegazione del presunto danno,
- la prova del danno subito dall’alunna,
- il nesso di causalità tra fatto e danno,
- la constatazione dell’illegittimità degli atti adottati dalla scuola.

<https://www.orizzontescuola.it/studente-subisce-atti-di-bullismo-e-motivo-per-evitare-la-bocciatura-sentenza/>